

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. CITTA DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino di Marino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'U.S.D. CALCIO DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI FILIPPO SEGUITO GARA CALCIO DELTA PORTO TOLLE/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 22.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 23.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Calcio Delta Porto Tolle di Porto Tolle (Rovigo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) ridetermina la sanzione pecuniaria in €1.000,00 di ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 1 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete